

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 1 dicembre 2014, n. 399

**PSR 2007-2013 - Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azioni 1 e 2- Foresta demaniale regionale "Le Cesine".
Proponente: ARIF. Comune di Vernole. Valutazione di Incidenza. ID_5064**

L'anno 2014 addì 1 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2264/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": **1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;**

PREMESSO che:

con nota prot. AOO_ARIF/13/06/2014 n. 23280, acquisita al prot. AOO_089/19/06/2014 n. 5857, l'ARIF, premettendo che con Determinazione dirigenziale n. 20 del 04/02/2013 era stato espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente all'intervento in oggetto, rappresentava che "successivamente, facendo seguito a valutazioni di merito della Commissione Regionale di Valutazione per la Misura 226 da attuare nei boschi del patrimonio regionale, di concerto con l'autorità di gestione della R.N.S. "Le Cesine", agro di Vernole (LE), si è deciso di intervenire sulle particelle 89 - 38 - 39 -19 del medesimo foglio 17 anziché sulla particella 7. Rimane, comunque, invariata la superficie e la tipologia di intervento. Inoltre, si fa presente che per l'intervento sulle particelle 38 e 36 era stato acquisito, in precedenza, il parere di valutazione d'incidenza da parte della provincia di Lecce e la

relativa autorizzazione al taglio da parte del Servizio Foreste, che si allegano entrambe in copia. Per quanto espresso in precedenza, la fase di screening della valutazione di incidenza rimane perfettamente uguale a quella già trasmessa in precedenza" chiedeva se fosse necessario acquisire nuova valutazione relativamente all'intervento da realizzare nelle predette particelle trasmettendo i seguenti elaborati:

1. valutazione di incidenza (fase di *screening*);
2. relazione tecnica (progetto esecutivo Cesine)
3. parere rilasciato dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 794 del 24/01/2014;
4. parere di valutazione di incidenza espresso dalla Provincia di Lecce, Settore Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 81984 del 20/10/2009;
5. autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste con nota prot. AOO_036/29/03/2014 n. 6711 relativa agli interventi selvicolturali da realizzare nelle particelle 2 del foglio 6, 36 e 38 del foglio 17 del Comune di Vernole

con successiva nota prot. AOO_ARIF/10/09/2014 n. 34411, acquisita al prot. AOO_089/22/09/2014 n. 8222, la Sezione provinciale di Lecce dell'ARIF precisava che, "per mero errore materiale, nella lettera di accompagnamento è stato omissivo di indicare che la particella 7 si riferisce al foglio 6 anziché al foglio 17 come erroneamente si lascerebbe intendere";

con nota prot. AOO_089/11/11/2014 n. 10608, l'Ufficio scrivente riscontrava quanto sopra rappresentato precisando che riteneva necessario avviare un nuovo procedimento di valutazione relativo agli interventi descritti nella documentazione pervenuta, chiedendo altresì a codesta rispettabile Agenzia di perfezionare detta istanza trasmettendo la documentazione relativa all'intervento sopra emarginato al WWF Italia, quale Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine", che avrebbe espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4. Inoltre, lo scrivente sottolineava che l'avvenuta approvazione del predetto progetto esecutivo trasmesso, in assenza dei previsti e necessari atti presupposti, rimaneva di esclusiva responsabilità del R.U.P., chiedendo di trasmettere all'Ufficio scrivente copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dall'allegato 1 della L.R. 17/2007;

con nota prot. AOO_ARIF/11/11/2014 n. 43930, acquisita al prot. AOO_089/14/11/2014 n. 10844,

l'ARIF trasmetteva copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dall'allegato 1 della L.R. 17/2007;

con nota prot. cesU 16/2014 del 31/10/2014, trasmessa a mezzo PEC del 14/11/2014 e acquisita al prot. AOO_089/25/11/2014 n. 11444, l'Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine" trasmetteva il proprio parere di competenza relativo agli interventi in oggetto

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

Sulla scorta della documentazione pervenuta, gli interventi sono così descritti:

1. eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili limitatamente alle specie invadenti rilasciando le specie tipiche del sottobosco, in condizioni di debole infestazione su ha 59;
2. diradamento selettivo, di tipo basso e di intensità moderata, da eseguirsi su fustaia di resinose con diametro compreso tra 20 - 30 cm da eseguirsi su ha 22,5;
3. diradamento selettivo e sfollo, da eseguirsi su giovane fustaia di resinose con diametro compreso tra 10 - 20 cm, da eseguirsi su ha 36,5;
4. intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose da eseguirsi su ha 36,5;
5. ripristino di piste forestali per circa ml 8.000;
6. fornitura e messa a dimora di latifoglie autotone da eseguirsi su ha 25 collocando mediamente 300 piante/ha di leccio, coccifera e bagnarolo previa lavorazione del terreno a buche;
7. taglio e distruzione di n. 1.000 nidi di processionaria

Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento, ricomprese nella Riserva naturale dello Stato "Le Cesine" sono individuate catastalmente dalle particelle 1, 18, 19, 33, 34, 36, 38, 39, 70 e 89 del foglio 17 del Comune di Vernole. Tali aree sono adiacenti a quelle già oggetto di valutazione nella Determinazione dirigenziale n. 20 del 04 febbraio 2013 a firma del Dirigente dell'Ufficio

Programazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S.

La descrizione della componente boscata delle aree di intervento è infatti analoga a quella ivi riportata ed è costituita da una fustaia irregolare di pino d'Aleppo dell'età di circa 50/60 anni. Si tratta di soprassuoli puri o consociati in vario grado soprattutto con il cipresso comune e in minor misura con eucalipto, pino domestico e acacia spp. Le pinete sono ubicate principalmente su un substrato molto superficiale (20 cm), che pregiudica notevolmente la stabilità delle piante determinando frequenti fenomeni di sradicamento in concomitanza all'azione del vento.

In particolare, nel bosco in oggetto sono state aree composte da soprassuolo presenescente a maggior densità ricadenti nelle particelle 18, 38, 39 e 70 che raggiungono le 500 - 800 piante/ha e con un grado di copertura pari al 80-85% e aree nelle particelle 33, 34 e 36, con popolamento giovane costituito da novelleto, spessina e giovane perticaia che costituiscono la rinnovazione naturale dopo gli incendi verificati nel luglio 1998 e nel 2002, con presenza di elementi adulti staticamente instabili e in condizioni fitosanitarie precarie. Nelle aree post-incendio riscontriamo una spessina con una densità di circa 10-20.000 piante/ha ed un'altezza che raramente raggiunge i 3,5 m e con 250/500 piante adulte ad ha.

Le superfici di intervento sono ricomprese nel SIC "Le Cesine" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly¹, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

¹ <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggle/frlecce/fr032le.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

<i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i>	3%
<i>Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio- Holoschoenion)</i>	3%
<i>Pascoli inondatai mediterranei</i>	2%
<i>Lagune (*)</i>	7%
<i>Foreste di Quercus ilex</i>	2%
<i>Erbari di posidonie (*)</i>	35%
<i>Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune bianche)</i>	2%

Dune con vegetazione di sclerofille **3%**

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli: *Gallinago media; Egretta garzetta; Sterna albifrons; Recurvirostra avosetta; Porzana pusilla; Porzana porzana; Porzana parva; Pluvialis apricaria; Plegadis falcinellus; Platalea leucorodia; Phalacrocorax carbo; Nycticorax nycticorax; Tringa glareola; Himantopus himantopus; Anas clypeata; Egretta alba; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Chlidonias niger; Chlidonias hybridus; Botaurus stellaris; Aythya nyroca; Ardeola ralloides; Ardea purpurea; Acrocephalus melanopogon; Ixobrychus minutus; Coturnix coturnix; Tringa totanus; Tringa erythropus; Tringa nebularia; Rallus aquaticus; Turdus philomelos; Turdus merula; Turdus iliacus; Haematopus; Grus grus; Pandion haliaetus; Philomachus pugnax; Sterna sandvicensis; Fulica atra; Anas acuta; Columba palumbus; Calidris canutus; Netta rufina Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas querquedula; Anas platyrhynchos; Anas penelope; Anas crecca; Alcedo atthis; Gallinula chloropus.*

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni.*

Invertebrati: *Coenagrion mercuriale*

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P delle aree di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "A";
- tutela ex lege 1497/39 "Vernole - Zone costiere e parte del territorio comunale";
- vincolo idrogeologico
- in parte un ATD botanico-vegetazionale "bosco" e "macchia";
- elenco acque e bacini "Frassanito";
- usi civici;
- vincoli faunistici: oasi di protezione "Le Cesine"
- tutela ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Decreto Galasso);

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.1 - Componenti geomorfologiche
 - UCP - Cordoni dunari
- 6.1.2 - Componenti idrologiche
 - BP -Territori contermini ai laghi (300m): Laguna costiera - Pantano Grande "le Cesine";
 - UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
 - BP - Boschi;
 - BP - Zone umide Ramsar;
 - UCP - Aree umide;
 - UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m)
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
 - BP - Parchi e riserve (Riserva naturale dello Stato "Le Cesine")
 - UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Le Cesine")
- 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
 - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico: vincolo paesaggistico
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30 m)
- 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
 - UCP - Strade panoramiche

Ambito di paesaggio: Tavoliere Salentino

Figura territoriale: Il paesaggio costiero profondo

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- l'Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine", la Provincia di Lecce e il Comune di Vernole, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Le Cesine", cod. IT9120007 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valuta-

zione appropriata a patto che si che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall'Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato "Le Cesine" (2 e 3) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (14 e 15):

1. gli interventi potranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti 2 e 3;
2. nel periodo 21 settembre-31 gennaio 2014, nelle giornate di mercoledì e sabato si dovranno evitare operazioni con mezzi a motore o comunque rumorosi, fino alle ore 12.00 al fine di non interferire con le specie ornitiche presenti nella Riserva nelle giornate in cui è consentita la caccia;
3. nel periodo marzo-maggio, non potranno essere previste operazioni di taglio di siepi e cespugli in ambiente di macchia mediterranea, al fine di consentire la riproduzione delle specie ornitiche. Nel caso sia strettamente necessario intervenire in dette aree, si dovrà effettuare apposito sopralluogo congiunto con un operatore della Riserva
4. in aree prossime a zone umide, gli interventi non dovranno essere effettuati a partire dal 1 febbraio, a tutela della Raganella (*Hyla intermedia*), specie inserita in all. IV della Direttiva Habitat;
5. nei lavori di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;
6. l'impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
7. sulla scorta di quanto affermato nel "*Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia*", approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, "*Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del*

bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio". (p. 13016). Pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento o al fine di creare interruzione nella distribuzione orizzontale dei combustibili;

8. il diradamento deve essere di tipo basso e di grado moderato (non oltre superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata) intervenendo sulle piante del piano dominato ed eccezionalmente in quello delle piante sub-dominanti al fine di ottenere una copertura monoplana, evitando nel contempo l'apertura di buche che risulterebbero molto dannose per la stabilità delle piante
9. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
10. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
11. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

12. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
13. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
14. siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, tenendo conto delle condizioni meteorologiche ed assicurando che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
15. il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni sia smaltito secondo le norme vigenti e comunque non sia depositato nelle aree soggette alle prescrizioni dei citati artt. 6 e 10; nelle stesse aree non dovranno essere messe a dimora le piante

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato nell’ambito della Misura 226 *“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”* Azioni 1 e 2 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche

VIA e VAS, al soggetto proponente - l’Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF);

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ente di gestione della Riserva naturale dello Stato “Le Cesine”, all’Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Lecce), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Lecce, al comune di Vernole e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 1 dicembre 2014, n. 400

PSR 2007-2013 - Misura 221 Azione 1 “Boschi permanenti” - Comune di Santeramo in Colle. - PropONENTE: Sardone Leonardo. Valutazione di Incidenza. ID_4652.

L’anno 2014 addì 1 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ha adottato il seguente provvedimento.